

Legge regionale 23 aprile 1990 n. 28 (B.U.R. 32/1990)

**Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,
“ Norme per la tutela dell'ambiente ”.**

Titolo I
Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

Art. 1 - Campo di applicazione.

Omissis (1)

Art. 2 - (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione).

Omissis (2)

Art. 3 - (Rilascio dell'autorizzazione).

Omissis (3)

Art. 4 - (Contenuto dell'autorizzazione).

Omissis (4)

Art. 5 - (Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione).

Omissis (5)

Art. 6 - Stoccaggio provvisorio presso gli impianti di trattamento.

Omissis (6)

Titolo II
Utilizzazione delle materie prime secondarie

Art. 7 - (Campo di applicazione).

Omissis (7)

Art. 8 - (Autorizzazione).

Omissis (8)

Art. 9 - (Obbligo di dichiarazione ed informazione).

Omissis (9)

Art. 10 - (Rinvio).

Omissis (10)

Titolo III
Disposizioni concernenti gli impianti di prima categoria e di seconda categoria e modifiche della legge

Art. 11 - (Modifica dell'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il comma primo dell'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (11)

Art. 12 - (Modifica dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il comma primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (12)

Art. 13 - (Modifica dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il punto 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (13)

Art. 14 - (Modifica dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il punto 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (14)
2. E' abrogato il comma secondo dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Art. 15 - (Modifica dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il punto 3 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (15)

Art. 16 - (Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. La lett. a) del punto 1 del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
omissis (16)

Art. 17 - (Introduzione dell'art. 29 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente art. 29 bis:
omissis (17)

Art. 18 - (Introduzione dell'art. 29 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Dopo l'art. 29 bis è introdotto il seguente art. 29 ter:
omissis (18)

Art. 19 - (Abrogazione degli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Gli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati.

Art. 20 - (Modifiche dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole “ o della Provincia ” sono sostituite con le parole “ o un suo delegato ”.
2. Il secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (19)
3. Al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono soppresse le parole “ o alla Provincia ”.

Art. 21 - (Modifica dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Al primo comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ alle autorità di vigilanza di cui all'art. 46 ” sono sostituite con le parole: “ al Presidente della Giunta regionale ”.
2. Il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (20)
3. Al quarto comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ alla stessa autorità di vigilanza ” sono sostituite con le parole: “ al Presidente della Giunta regionale ”.

Art. 22 - (Modifica dell'art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il comma secondo dell'art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985 è abrogato.

Art. 23 - (Modifica dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Al primo comma dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ della stessa autorità di vigilanza ” sono sostituite dalle parole: “ del Presidente della Giunta Regionale ”.
2. Il quinto comma dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogato.

Art. 24 - (Modifica dell'art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ dalla Provincia dove sorge l'impianto, o, in difetto la sede operativa dell'impresa ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sensi della presente legge ”.

Art. 25 - (Modifica dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
omissis (21)
2. Il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (22)
3. Il quarto comma dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (23)

Art. 26 - (Modifica dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Il secondo comma dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
omissis (24)
2. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati.

Art. 27 - (Modifica dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Al quarto comma dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono soppresse le parole: “ esclusi gli accumuli temporanei presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento e, come tali, soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale da emanare entro un anno dalla data della presente legge ”.

Art. 28 - (Introduzione dell'art. 64 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Dopo l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è introdotto il seguente art. 64 bis:
omissis (25)

Art. 29 - (Introduzione dell'art. 64 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Dopo l'art. 64 bis è introdotto il seguente art. 64 ter:
omissis (26)

Art. 30 - (Modifica dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).

1. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono elevate rispettivamente da lire 200.000 a lire 300.000 e da lire 2.000.000 a lire 3.000.000.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 31 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 incompatibili con la presente legge.

Art. 32 - (Impianti soggetti ad autorizzazione regionale).

(Omissis) (27)

Art. 33 - (Norma transitoria).

1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l'esercizio di attività relative ad impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 devono presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di conversione dell'autorizzazione stessa allegando copia dell'autorizzazione posseduta.

2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando o modificando i piani proposti dagli interessati.

3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato dall'amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'esercizio, gli interessati devono entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una relazione sullo stato dei lavori.

4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell'intero territorio regionale, alla dislocazione delle singole discariche ed all'esito della verifica della compatibilità ambientale, sentita la commissione tecnica regionale - sezione ambiente - assume le determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione all'esercizio, stabilendo altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti impianti sono posti in esercizio.

Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

-
- (1) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (2) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. In precedenza sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62.
 - (3) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. In precedenza dichiarata illegittimità costituzionale con Sentenza Corte Costituzionale 194/1993
 - (4) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (5) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (6) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (7) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (8) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (9) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (10) Articolo abrogato da comma 1 art. 61 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
 - (11) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
 - (12) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

- (13) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (14) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (15) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (16) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (17) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (18) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (19) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (20) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (21) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (22) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (23) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (24) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (25) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (26) Testo riportato nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
- (27) Articolo abrogato da art. 10 comma 2 legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 conseguentemente si intende abrogato l'elenco richiamato dall'art. 32 e riportato in allegato alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 nella quale è stato eliminato.

CATALOGAZIONE